



Marchio Registrato

# Federazione Italiana per la Cremazione

Associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n° 383

Membro dell'Unione Cremazionista Europea

Audizione presso XII Commissione Sanità del Senato della Repubblica Italiana

Proposta di Legge AS 1611 – Disciplina delle attività funerarie

La Federazione Italiana per la Cremazione (F.I.C) è una storica associazione costituitasi nel 1906 e ha una lunga e feconda storia di impegno civile a difesa della libertà di scelta.

La F.I.C. promuove e coordina l'attività delle associazioni cremazioniste italiane (Socrem) e le rappresenta in campo nazionale ed internazionale.

La F.I.C., come le Socrem, è una Associazione di Promozione Sociale. Le Socrem sono Associazioni senza fini di lucro riconosciute dalle Leggi vigenti come attestatrici delle volontà dei propri Soci. Promuovono i valori e la scelta cremazionista. Nel Centro e nel Sud d'Italia la cultura cremazionista è a tutto oggi molto carente ed è ancora necessaria una intensa opera di promozione culturale dell'opinione pubblica e di sensibilizzazione delle Amministrazioni Locali per la realizzazione degli impianti crematori. Nel Centro Nord del paese la scelta cremazionista è una realtà acquisita, ma è indispensabile l'azione del volontariato cremazionista perché la pratica della cremazione sia una modalità di sepoltura degna e rispettosa dei defunti e degli affetti dei congiunti e non una tecnica di smaltimento dei resti umani come purtroppo sta avvenendo molto frequentemente. Alcune Socrem hanno conservato la proprietà e la gestione dei loro impianti di cremazione che sono degli esempi di qualità del servizio. La F.I.C. è impegnata a sostenere il valore del servizio cimiteriale in generale e di quello di cremazione in particolare che è, e deve rimanere, un servizio di carattere pubblico e non equiparato ad attività meramente commerciali.

## Emendamenti richiesti

- L'articolo 13 comma e) prevede la decadenza di tutte le aree cimiteriali concesse in perpetuo (alle Socrem, agli enti religiosi, ai privati).  
Nei cimiteri le sepolture perpetue devono essere mantenute tali, perché i diritti acquisiti vanno comunque rispettati. Si riconosce il diritto dei gestori dei cimiteri di richiedere i corrispettivi dei servizi eventualmente erogati.
- L'articolo 16 prevede il decadimento di tutte le attuali gestioni di crematori esistenti senza prevedere adeguate forme di riscatto, violando i diritti costituzionali.  
Il riassetto generale dei cimiteri su base territoriale più ampia con politiche finalizzate al miglioramento della qualità del servizio (ATOC), deve tenere conto delle realtà esistenti e prevedere la possibilità di affidare il servizio di cremazione alle Associazioni di Promozione Sociale riconosciute idonee sulla stima della qualità del servizio offerto, sul modello dell'affido in house.

- Nell'art. 18 è stato cassato il comma che prevedeva l'ubicazione esclusivamente cimiteriale dei crematori.  
I crematori devono rimanere all'interno dei cimiteri. Il cimitero è lo spazio per il dolore e per il lutto, è il luogo deputato per perpetuare la memoria dei defunti e il servizio di cremazione non può che svolgersi in questo ambito. Diversamente, la cremazione rischierebbe di connotarsi come un'operazione di smaltimento di resti umani.  
Il settore cimiteriale ha una sua specificità che lo distingue dagli altri perché svolge un servizio sociale particolarmente delicato. Inglobare i servizi di cremazione nelle attività funerarie comporterebbe un'alterazione della concorrenza nel settore funerario creando posizioni di vantaggio. Questo conferma la necessità di distinguere i servizi come quello della cremazione dai servizi di carattere esclusivamente economico e industriale.
- Art. 18 comma 8. Si ribadisce l'indivisibilità delle ceneri e si propone di limitare la disponibilità di una simbolica quantità di ceneri come ricordo ai soli casi di dispersione, qualora il de cuius non abbia escluso con volontà scritta tale possibilità.  
Si ribadisce inoltre che le ceneri sono una trasformazione definitiva.

#### Punti condivisi

- Omogeneità dei diritti civili. Le modalità di espressione delle volontà di cremazione e di destinazione delle ceneri rientrano nelle problematiche dei diritti civili di competenza statale, diritti che devono essere uguali sul territorio nazionale e non frammentati.
- Differenziazione tra le modalità di espressione per la cremazione e per la dispersione.

Differenziazione riscontrata a Torino fra le scelte espresse in vita dai Soci Socrem di Torino e la destinazione ceneri effettiva dei cremati a Torino (30% Soci Socrem Torino)

| Destinazione ceneri | Cremati 2014<br>(n. 3.702) | Volontà espresse dai Soci<br>in vita al 31/12/2014 $\cong$ n.40.000 |
|---------------------|----------------------------|---|
| Affido              | 5,78%                      | 0,41%   |
| Dispersione         | 19,8%                      | 6,92%   |
| No scelta           |                            | 92,68%  |
| Tumulazione         | 74,42%                     |   |
|                     |                            |   |
| Totali              | 100%                       | 100%  |

- La volontà di dispersione deve essere espressa in forma inequivocabile dal de cuius e non può essere soggetta all'arbitrio dei congiunti in qualità di attestatori.
- È insostituibile il ruolo delle associazioni non profit - associazioni di promozione sociale che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati, in quanto attestatrici delle volontà di cremazione e destinazione delle ceneri secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e l. 130/2001.
- La razionalizzazione dei cimiteri (ATOC) potrebbe determinare in una prospettiva futura anche effetti positivi nelle regioni dove fino ad ora la cremazione ha avuto poca diffusione, particolarmente nell'Italia meridionale.

Torino, 29 maggio 2015

Il Presidente  
Franco Lapini